CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE RAGIONERIA
S.-PARTECIPAZIONI

DEL 71 / 2026 **23/02/2026**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 FEBBRAIO 2026

(proposta dalla G.C. 10 febbraio 2026)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DE BENEDICTIS Ferrante	PIDELLO Luca
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	RICCA Fabrizio
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
BUSCONI Emanuele	FISSOLO Simone	SALUZZO Alberto Claudio
CAMARDA Vincenzo Andrea	GARCEA Domenico	SANTIANGELI Amalia
CASTIGLIONE Dorotea	GARIONE Ivana	SCANDEREBECH Federica
CATANZARO Angelo	GRECO Caterina	SGANGA Valentina
CATIZONE Giuseppe	IANNO' Giuseppe	TOSTO Simone
CERRATO Claudio	IODICE Emilio	TUTTOLOMONDO Pietro
CIAMPOLINI Tiziana	LEDDA Antonio	VIALE Silvio
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	
CREMA Pierino	MAGAZZU' Valentino	

In totale, con la Presidente, n. 38 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - NARDELLI Gabriella - PORCEDDA Marco - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti il Sindaco LO RUSSO Stefano,i Consiglieri e le Consigliere: DAMILANO Paolo - MACCANTI Elena

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLO Annalisa

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: FONDAZIONE 20 MARZO 2006. ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: AUTORIZZAZIONE

Proposta dell'Assessora Nardelli.

Premesso che:
- in data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO assegnava alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006;
- successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 1999 10885/01), il Consiglio Comunale autorizzava la partecipazione della Città di Torino alla costituzione del "Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto. Il TOROC veniva costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici;
- ai sensi dell'articolo 2 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i giochi olimpici invernali "Torino 2006"), veniva istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici avente compiti relativi alla realizzazione del piano degli interventi di cui alla stessa legge e di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai giochi olimpici;
- con il Protocollo d'Intesa, approvato con l'adozione di separati provvedimenti dal Comune di Torino (deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2005 - mecc. n. 2005 12277/015), dalla Regione Piemonte (D.G.R. n. 85-1944 del 28 dicembre 2005) e dalla Provincia di Torino, le Istituzioni assumevano l'impegno a costituire un soggetto unitario deputato all'amministrazione del complesso patrimonio post olimpico, aperto altresì alla partecipazione del CONI e di altri soggetti pubblici e privati, con la forma giuridica più idonea allo scopo;
- in esecuzione a quanto sopra, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 aprile 2006 (mecc. n. 2006 01312/101), veniva autorizzata la partecipazione della Città di Torino – in qualità di socio fondatore – alla costituzione della fondazione denominata "Fondazione 20 Marzo 2006", approvandone contestualmente lo Statuto; a tale fondazione sarebbe stato, pertanto, conferito, nel periodo post-olimpico, il complesso ("parco") di opere e impianti, relativi ai Giochi Olimpici di Torino 2006, da gestire unitariamente;
- con Legge della Regione Piemonte n. 21 del 16 giugno 2006 (*"Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico"*), al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, contribuendo altresì a quello ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali, la Regione promuoveva la costituzione della "Fondazione 20 Marzo 2006" con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonché interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacità commerciale e competitiva del settore turistico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 settembre 2006 (mecc. n. 2006 05705/101), veniva approvato lo schema di atto costitutivo della "Fondazione 20 Marzo 2006", dando mandato al Sindaco della Città, per la sottoscrizione del relativo atto;
- ai sensi della citata Legge Regionale, con atto a rogito Notaio Marocco del 20 settembre 2006 (Repertorio n. 142781 – Atti n. 62792) veniva costituita - tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino) e la Città di Torino - la fondazione denominata "Fondazione 20 Marzo 2006" (d'ora in avanti anche "Fondazione"), iscritta al Registro Regionale

Centralizzato Provvisorio delle persone giuridiche in data 27 dicembre 2006 al n. 753. In tale occasione, i tre Fondatori riconoscevano, secondo quanto previsto dalla Legge della Regione Piemonte n. 21/2006 e dallo Statuto, la qualifica di Fondatore al CONI;

- ai sensi dell'articolo 3 del vigente Statuto, *"1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta all'esclusivo svolgimento di funzioni di interesse generale ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 2. L'attività della Fondazione è finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio. 3. Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici Invernali e conferiti o pervenuti in qualsiasi forma e titolo e/o di cui alla Fondazione sia riconosciuta la disponibilità, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento. La Fondazione, inoltre, potrà amministrare anche altri beni mobili ed immobili, pervenuti alla Fondazione in qualsiasi forma e titolo e/o di cui alla Fondazione sia riconosciuta la disponibilità, destinati ad attività turistiche sportive e/o ricettive-culturali ovunque ubicati. La Fondazione 20 Marzo 2006, secondo quanto previsto dalla Legge 8 maggio 2012, n. 65, individua la tipologia e la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285.";*

- la governance della Fondazione è così delineata dallo Statuto:

- i Fondatori sono rappresentati nel Collegio dei Fondatori e nel Consiglio d'Amministrazione della Fondazione;
- il Collegio dei Fondatori nomina il Consiglio d'Amministrazione, nel quale siede un rappresentante per ciascun Ente Fondatore, e approva i bilanci della Fondazione. Dispone inoltre dei principali poteri di indirizzo strategico sull'attività dell'ente e sulla gestione dei beni conferitigli. Tra le altre competenze, il Collegio dei Fondatori approva la programmazione degli interventi di cui alla Legge n. 65/2012 (di cui si dirà infra);
- il meccanismo di voto in seno al Collegio dei Fondatori prevede una quota pari al 20% dei punti/voto ripartita in parti eguali tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e CONI (non modificabile in caso di ammissione di ulteriori fondatori) e una quota dell'80% attribuita in ragione della "contribuzione complessiva storicizzata" dei Fondatori all'ente. In applicazione di tali criteri, la Regione Piemonte dispone del 37% dei punti voto, la Città Metropolitana del 29%, il Comune di Torino del 29% e il CONI del 5%;

- ai sensi dell'articolo 4 del vigente Statuto, il patrimonio della Fondazione è così composto:

"*a. dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'atto costitutivo;*

b. da beni mobili, immobili, diritti reali e diritti di godimento, valori e strumenti finanziari, somme di denaro, conferiti dai Fondatori e dai Partecipanti a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incremento del patrimonio disponibile ed indisponibile;

c. dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, espressamente destinati ad incremento del patrimonio disponibile e indisponibile;

d. da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio disponibile e indisponibile.

In considerazione dell'apporto correlato al suo ruolo istituzionale di ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, il CONI è esonerato da ogni forma di contribuzione economica.";

- accanto alla Fondazione, qualificabile come "gestore istituzionale" in quanto titolare dei diritti sulle opere e competente per le scelte di indirizzo strategico, è presente la società "Parcolimpico S.r.l." (nel prosieguo anche "Parcolimpico") – inizialmente a partecipazione totalitaria della Fondazione, poi progressivamente ridotta fino all'attuale 10% – in qualità di "gestore

imprenditoriale" delle opere conferite.
Alla Fondazione sono state conferite dalla Città di Torino le seguenti opere:

- Palasport Olimpico sito a Torino in via Filadelfia n. 82, con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2009 (mecc. n. 2009 07359/008) e atto a rogito Notaio Chianale di Torino del 6 ottobre 2011 (Raccolta 30029). Il Comune di Torino ha conferito la struttura alla Fondazione mediante concessione in uso della durata di trenta anni, con decorrenza dal 10 novembre 2009 (fino al 2039 – decorre dalla deliberazione della Giunta Comunale);
- Palavela sito a Torino in via Ventimiglia n. 145, con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2009 (mecc. n. 2009 07359/008) e atto a rogito Notaio Chianale di Torino del 6 ottobre 2011 (Raccolta 30027). Il Comune di Torino ha conferito la struttura alla Fondazione mediante concessione in uso della durata di trenta anni, con decorrenza dal 10 novembre 2009 (fino al 2039 – decorre dalla deliberazione della Giunta Comunale);
- Villaggio Olimpico ex MOI – lotto II "Arcate" sito a Torino in via Giordano Bruno n. 189, con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2009 (mecc. n. 2009 07359/008) e atto a rogito Notaio Chianale di Torino del 6 ottobre 2011 (Raccolta 30028). Il Comune di Torino ha conferito la struttura alla Fondazione mediante concessione in uso della durata di trenta anni, con decorrenza dal 10 novembre 2009 (fino al 2039 – decorre dalla deliberazione della Giunta Comunale);
- Villaggio Olimpico ex MOI – lotto III palazzine 2 e 3 sito a Torino in via Giordano Bruno n. 189/1, con deliberazioni del Consiglio Comunale del 7 luglio 2008 (mecc. n. 2008 02680/008) e del 22 marzo 2010 (mecc. n. 2010 01217/008) e atto a rogito Notaio Chianale di Torino del 23 giugno 2010 (Repertorio 63967 – Raccolta 27637). Il Comune di Torino ha conferito la piena proprietà delle palazzine alla Fondazione.

- Con la Legge 8 maggio 2012, n. 65 sono stati affidati alla Fondazione compiti di programmazione degli *"interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della (...) legge 285/2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006»"*, da finanziarsi con l'impiego delle risorse non utilizzate dall'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici di "Torino 2006", mediante la società di committenza SCR Piemonte S.p.A., in qualità di stazione appaltante;
- la Fondazione ha provveduto, negli anni seguenti al mandato affidatole dalla citata disposizione normativa, in particolare svolgendo un importante ruolo di raccordo tra gli enti coinvolti nella gestione delle risorse olimpiche, i comuni del territorio e la Comunità montana competente;
- con Deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte inseriva nel proprio programma delle attività per il 2024 un'indagine sulla gestione della "Fondazione 20 Marzo 2006";
- il controllo esercitato dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 3 Legge n. 20/1994 e dell'articolo 7 Legge n. 131/2003, si è svolto nei confronti della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Torino, nella loro duplice veste di Enti Fondatori (e partecipanti) della Fondazione e di enti proprietari delle opere conferite, con l'obiettivo di valutare la rispondenza della gestione agli obiettivi di valorizzazione e riutilizzo posti dalla legge regionale che ha istituito la Fondazione, nonché la sua aderenza ai principi generali di efficacia, efficienza e economicità (articolo 3 Legge n. 20/1994; articolo 1 Legge n. 241/1990);
- l'istruttoria anzidetta ha trovato esito nella deliberazione n. 68/2025/SRCPIE/VSG del 25 marzo 2025 (depositata in Segreteria il 7 maggio 2025) con cui la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha approvato il referto dal titolo "La gestione delle opere olimpiche di "Torino 2006" attraverso la Fondazione XX marzo 2006. Risultati e prospettive", pubblicato sul sito istituzionale della Città di Torino nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link: https://trasparenza.comune.torino.it/controlli-rilievi-sullamministrazione/corte-conti;
- Con tale deliberazione l'Organo Contabile ha invitato la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Torino a comunicare alla Sezione e ai rispettivi organi consiliari, entro sei

mesi dalla data di ricezione del referto, le misure adottate in conseguenza ai rilievi formulati, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della Legge n. 20/1994.
In particolare, la Sezione ha formulato le seguenti raccomandazioni:
"*1. sottoporre a revisione il modello di gestione unitaria delle opere attualmente conferite alla Fondazione XX marzo 2006, al fine di valutare l'esistenza di alternative maggiormente in linea con i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, alla luce dei cambiamenti occorsi dall'inizio del periodo post-olimpico (in particolare: l'esaurimento delle attività di programmazione di cui alla l. n. 65/2012; l'assenza di equilibrio economico nell'attività del gestore istituzionale; l'avvenuta o prevista riconversione/smantellamento di alcune delle opere);*
2. valutare, coinvolgendo gli altri enti pubblici interessati, le conseguenze di lungo periodo dell'esaurimento delle risorse destinate dalla l. n. 65/2012 alla manutenzione straordinaria e riconversione delle opere olimpiche (si suggerisce, a tal fine, di effettuare una ricognizione degli enti proprietari e dei gestori delle opere olimpiche non conferite alla Fondazione XX marzo 2006, individuando i soggetti giuridicamente obbligati a sostenere i costi della loro manutenzione straordinaria);
3. all'esito delle valutazioni di cui al punto 2 e nell'ipotesi in cui optasse per il mantenimento del modello di gestione esistente, individuare soluzioni che consentano di conseguire l'equilibrio economico della gestione unitaria delle opere conferite alla Fondazione XX marzo 2006, anche in caso di sua trasformazione in ente a base associativa.".
- Nel frattempo, è entrato in vigore il Decreto Legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, che all'articolo 6 bis (Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici «Torino 2006») ha previsto quanto segue:
"*2. Ferma restando la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006, istituita dall'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e il completamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, la gestione e il mandato del commissario di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proseguono senza soluzione di continuità, sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il commissario di cui al primo periodo, che assume la denominazione di "commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65", subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa.*
3. Al termine della gestione di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, e ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate dalla stessa legge n. 65 del 2012 alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al commissario di cui al comma 2 del presente articolo sono trasferiti alla Regione Piemonte.
...omissis...".
- Con riferimento a quanto appena riportato quindi, in sintesi, si osserva che:
- l'Agenzia Torino 2006, la cui durata è stata più volte prorogata, da ultimo con Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, risultava già gestita – al momento di entrata in vigore della Legge n. 189/2024 sopra richiamata, da un Commissario liquidatore, insediatosi nel mese di aprile 2024;
- la Legge n. 189/2024 è intervenuta sulla Legge n. 65/2012 e sulla gestione commissariale dell'Agenzia, introducendo, pertanto, le seguenti significative novità:
  - la liquidazione delle attività residue dell'Agenzia Torino 2006 è dichiarata "definitivamente cessata" al 31 dicembre 2024 e l'Agenzia conseguentemente soppressa;
  - al fine di assicurare il completamento delle attività di cui alla Legge n. 65/2012, le attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia (istituito nel 2008) *"proseguono senza soluzione di continuità (...) non oltre il 31.12.2026"*;

- il Commissario assume immediatamente la nuova denominazione di "Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla Legge n. 65/2012" e subentra in tutti i rapporti giuridici della soppressa Agenzia;
- al termine *"della gestione di cui all'art. 3, comma 25, della l. 24 dicembre 2007, n. 244"* le risorse finanziarie, gli eventuali oneri residui, le funzioni e le competenze assegnate dalla Legge n. 65/2012 alla Fondazione e al nuovo Commissario sono trasferite alla Regione Piemonte.

- Tra le attività recentemente compiute, anche su impulso del predetto Commissario, vi è la definitiva ripartizione delle residue risorse olimpiche che è stata formalmente condivisa tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino e la stessa Fondazione 20 Marzo 2006. I compiti affidati alla Fondazione dalla Legge n. 65/2012 sono pertanto sostanzialmente esauriti, in coincidenza con il sostanziale esaurimento delle stesse risorse a suo tempo attribuite dagli Enti Fondatori della Fondazione ai fini della gestione dei beni olimpici.
- Considerato tale ultimo aspetto e tenuto conto delle sollecitazioni della Corte dei Conti dianzi illustrate, i soci hanno convenuto di dare avvio alla procedura di estinzione della Fondazione XX Marzo 2006. Risultano infatti integrate le cause legali di estinzione della persona giuridica previste all'articolo 27 Codice Civile ovvero l'impossibilità di conseguire ulteriormente lo scopo sociale in relazione all'esaurimento delle risorse necessarie e, per quanto riguarda le competenze relative alla Legge n. 65/2012, il loro venire meno a seguito della definitiva riallocazione ad altro ente.
- Alla luce della situazione descritta, con nota prot. n. 03/Pres/CSF/25 del 14 ottobre 2025, veniva inviata al Collegio dei Fondatori della Fondazione la convocazione della seduta, per il giorno 27 ottobre 2025, recante tra l'altro il seguente punto all'o.d.g: *"...4. Fondazione 20 Marzo 2006 – discussione sulle prospettive della Fondazione in relazione agli adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte con la deliberazione n. 68/2025/SRCPIE/VSG: eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti"*;
- Con verbale n. 65 del Collegio dei Fondatori del 27 ottobre 2025 veniva deliberato, in particolare, con riferimento al punto 4 dell'ordine del giorno sopra riportato, *"di avviare immediatamente un processo che preveda la messa in liquidazione della Fondazione, fatti salvi i rapporti contrattuali in essere e con l'obiettivo di consentire al liquidatore, in condivisione con i soci, le operazioni di chiusura ritenute necessarie e la gestione interinale dei rapporti con Parcolimpico."*.
- Nella medesima seduta del Collegio dei Fondatori i soci demandavano al Consiglio di Amministrazione e alla sua struttura operativa di cooperare ai fini di avviare il percorso suindicato, nelle more delle adozioni, da parte degli enti, dei provvedimenti autorizzativi dei propri organi, che avrebbero consentito la formale approvazione della liquidazione in apposita futura seduta del Collegio dei Fondatori. Inoltre, veniva deliberato che la gestione patrimoniale diretta dei rapporti patrimoniali relativi ai beni olimpici di rispettiva proprietà degli enti venisse effettuata in stretto coordinamento tra gli Enti mediante sottoscrizione di uno specifico Protocollo d'Intesa che definisse gli impegni reciproci e individuasse le relative risorse.
- Nella predetta seduta i tre Enti Fondatori, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino, si esprimevano con la seguente dichiarazione:

"*I provvedimenti normativi di fine 2024 che hanno ridefinito le competenze dell'Agenzia Torino 2006, attribuendo a quest'ultima le competenze residue in materia di beni olimpici le quali in prospettiva, al termine del 2026, confluiranno alla Regione Piemonte, hanno sottratto alla Fondazione XX Marzo 2006 alcune delle funzioni istituzionali per le quali essa fu istituita con apposita legge regionale.*

Questo intervento ha peraltro coinciso con il sostanziale esaurimento delle risorse finanziarie assegnate a suo tempo alla predetta Fondazione per la gestione delle strutture ed impianti ex olimpici.

In tali condizioni il mantenimento della Fondazione in condizioni di continuità amministrativa finirebbe per essere antieconomico e disfunzionale ad esigenze di efficienza.

...la stessa Corte di Conti…la cui Sezione...ha approvato il proprio referto circa la gestione delle opere olimpiche attraverso la Fondazione XX Marzo – ha invitato i soci della Fondazione a comunicare...le misure adottate al fine di pervenire ad una gestione dei beni olimpici maggiormente rispondente ai principi di maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il collegio dei fondatori non può che prendere atto che, nelle condizioni descritte, la gestione diretta dei rapporti patrimoniali relativi ai beni olimpici di rispettiva proprietà risulti certamente l'opzione da preferire, salva la necessità di uno stretto coordinamento tecnico tra gli enti.
Conseguentemente, essi ritengono di avviare immediatamente un processo che preveda la messa in liquidazione della Fondazione, fatti salvi i rapporti contrattuali in essere e con l'obiettivo di consentire al liquidatore, in condivisione con i soci, le operazioni di chiusura ritenute necessarie e la gestione interinale dei rapporti con Parcolimpico.
Nelle more delle adozioni, da parte degli enti, dei provvedimenti autorizzativi dei propri organi, che consentiranno la formale approvazione della liquidazione, in apposita seduta del Collegio dei Fondatori da tenersi entro il prossimo 31 gennaio 2026, i soci si esprimono affinché il Consiglio di Amministrazione e la sua struttura operativa cooperino ai fini dell'attuazione del percorso suindicato.".
- Con nota del 5 novembre 2025, i tre Enti Fondatori, Regione Piemonte, Città di Torino e Città Metropolitana di Torino, comunicavano alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte le misure adottate in conseguenza ai rilievi formulati con Deliberazione n. 68/2025/SRCPIE/VSG, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della Legge n. 20/1994.
- In particolare, veniva comunicato che, in ottemperanza alla Deliberazione della Corte ed, in particolare, alla raccomandazione concernente la necessità di *"sottoporre a revisione il modello di gestione unitaria delle opere attualmente conferite alla Fondazione XX marzo 2006, al fine di valutare l'esistenza di alternative maggiormente in linea con i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, alla luce dei cambiamenti occorsi dall'inizio del periodo post-olimpico"*, il Collegio dei Fondatori si era riunito in data 27 ottobre 2025 per discutere e deliberare sulle prospettive della Fondazione e all'esito della discussione era stata sottoscritta la "Dichiarazione a verbale" sopra citata, che si inviava all'Organo Contabile insieme al verbale del Collegio dei Fondatori del 27 ottobre 2025 e ai due atti adottati da Regione Piemonte (deliberazione della Giunta Regionale n. 11-1734 del 27 ottobre 2025) e Città Metropolitana di Torino (decreto del Vicesindaco metropolitano n. DCR 302 del 27 ottobre 2025).
Alla luce di quanto sin qui descritto e a tutela del patrimonio dell'Ente, si ritiene necessario, conclusivamente, autorizzare, ai sensi degli articoli 27 e 30 del Codice Civile, l'estinzione e la messa in liquidazione del patrimonio della "Fondazione 20 Marzo 2006", fatti salvi i rapporti contrattuali in essere e con l'obiettivo di consentire al liquidatore, in condivisione con i soci, le operazioni di chiusura ritenute necessarie e la gestione interinale dei rapporti con "Parcolimpico S.r.l.".
Fatte salve successive deliberazioni del Collegio dei Fondatori, le operazioni di liquidazione non potranno ritenersi concluse e non potrà essere richiesta la cancellazione della Fondazione dal Registro delle persone giuridiche prima dell'ultimazione degli interventi di recupero e valorizzazione, già programmati, degli impianti e immobili a suo tempo assegnati alla Fondazione in concessione o in diritto di superficie.
Per quanto attiene alle competenze relative alla procedura, l'articolo 11 delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile ha previsto che la nomina dei liquidatori competa al Presidente del Tribunale salvo che lo statuto non preveda una diversa forma di nomina.
Nel caso che ci interessa lo Statuto della Fondazione XX Marzo 2006 prevede, all'articolo 16, che competa al Collegio dei Fondatori di deliberare in merito allo scioglimento e alle modalità di devoluzione del patrimonio residuo. Pur potendosi ritenere che la nomina dei liquidatori rientri in tale generale attribuzione, essa tuttavia non è specificamente contemplata nella disposizione,

determinando un potenziale margine di incertezza interpretativa in ordine all'individuazione dell'organo competente alla nomina.
Tale incertezza risulta incompatibile con le esigenze di certezza giuridica, di corretta e tempestiva gestione della fase liquidatoria e di tutela del patrimonio dell'Ente, rendendo opportuno un intervento di chiarificazione statutaria volto a evitare il ricorso alla nomina giudiziale dei liquidatori e ad assicurare la continuità decisionale in capo all'organo espressione della volontà dei Fondatori.
Per l'effetto si rende quindi necessario integrare l'articolo 16 dello Statuto che attualmente recita *"1. In ipotesi di estinzione della Fondazione determinata da una delle cause previste dalla legge, il Collegio dei Fondatori delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, con la maggioranza dei 3/4 dei punti/voto dei suoi componenti, stabilendo altresì le modalità di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione."* con la seguente formulazione "*1. In ipotesi di estinzione della Fondazione determinata da una delle cause previste dalla legge, il Collegio dei Fondatori delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, con la maggioranza dei 3/4 dei punti/voto dei suoi componenti, provvedendo alla nomina dei liquidatori e stabilendo altresì le modalità di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione."*
Si dà, infine, atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 1 al presente provvedimento.
La Dirigente dichiara, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, in capo allo stessa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare la modifica dell'articolo 16 dello Statuto della Fondazione secondo la seguente formulazione *"1. In ipotesi di estinzione della Fondazione determinata da una delle cause previste dalla legge, il Collegio dei Fondatori delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, con la maggioranza dei 3/4 dei punti/voto dei suoi componenti, provvedendo alla nomina dei liquidatori e stabilendo altresì le modalità di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione. 2. In correlazione all'esonero da ogni forma di contribuzione economica, nulla spetterà al CONI in sede di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione.";*
2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 27 e 30 del Codice Civile, l'estinzione e la messa in

liquidazione della “Fondazione 20 Marzo 2006”, fatti salvi i rapporti contrattuali in essere e con l’obiettivo di consentire al liquidatore, in condivisione con i soci, le operazioni di chiusura ritenute necessarie e la gestione interinale dei rapporti con “Parcolimpico S.r.l.”;

3. di autorizzare conseguentemente, sin d’ora, il Sindaco della Città di Torino, o un Suo delegato, a partecipare ad apposita seduta del Collegio dei Fondatori della “Fondazione 20 Marzo 2006”, al fine di deliberare in ordine a quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2;
4. di dare atto che le modalità di individuazione del liquidatore saranno definite di comune accordo dai Soci Fondatori;
5. di demandare ai competenti uffici di definire, in sede congiunta con Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino, specifico Protocollo di Intesa volto a disciplinare gli impegni reciproci e l’individuazione delle relative risorse per la gestione diretta dei rapporti patrimoniali relativi ai beni olimpici di rispettiva proprietà dei tre Enti Fondatori;
6. di demandare a successivo provvedimento l’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa di cui al precedente punto, autorizzando la sottoscrizione dello stesso;
7. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dall'allegato 1 al presente provvedimento;
8. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vista la necessità di procedere all’ approvazione della liquidazione della “Fondazione 20 Marzo 2006”, nel tempo più breve possibile atteso l’impegno assunto anche in sede formale nel contesto dei rilievi formulati dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Pinuccia De Grandis

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Iodice Emilio, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 24
VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:
Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Iodice Emilio, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 24
VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:
Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo

Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE	LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo	Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-71-2026-All_1-Allegato_1_VIE.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

CITTÀ DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE RAGIONERIA
SERVIZIO PARTECIPAZIONI

OGGETTO: FONDAZIONE 20 MARZO 2006. ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: AUTORIZZAZIONE.

Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazioni dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Pinuccia DE GRANDIS